

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

**ALL. 4**

**CAPITOLATO TECNICO DELLA COPERTURA  
ASSICURATIVA INFORTUNI**

**CONTRAENTE:** FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

**PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

Effetto: dalle ore 24,00 del 31 Gennaio 2025

Scadenza: alle ore 24,00 del 31gennaio 2030

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

### **Contraente**

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

### **Durata del contratto**

Effetto: alle ore 24,00 del 31 gennaio 2025

Scadenza: alle ore 24,00 del 31 gennaio 2030

Scadenza prima rata: alle ore 24,00 del 31 gennaio 2025

### **Contratto di assicurazione cumulativo**

Il presente contratto di assicurazione assicura con le garanzie e i capitali di seguito esposti gli infortuni subiti dai soggetti facenti parte delle seguenti categorie:

- 1. Presidente, membri del Consiglio di Indirizzo e Collegio Sindacale – per gli infortuni verificatisi nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica che ricoprono e per gli infortuni verificatisi durante i viaggi di trasferimento;**
- 2. Sovrintendente e Dirigenti della Fondazione per i rischi professionali;**
- 3. Sovrintendente e Dirigenti della Fondazione per i rischi extra professionali;**
- 4. Professionisti (figuranti – mimi – comparse – etc.);**
- 5. Cassieri.**

I premi sono conteggiati in base al tasso lordo annuo (premio lordo annuo) od altri parametri sotto specificati:

- Categoria 1 premio lordo annuo/persona
- Categoria 2 tassazione sulle retribuzioni lorde annue
- Categoria 3 tassazione sulle retribuzioni lorde annue
- Categoria 4 premio lordo giorno/persona
- Categoria 5 premio lordo annuo a persona assicurata.

### **Categoria 1 Presidente, membri del Consiglio di Indirizzo e del Collegio sindacale**

La garanzia copre gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta presso la Contraente estendendosi, qualora l'attività degli stessi venga svolta fuori dal Comune di Firenze, anche al rischio "in itinere" (infortuni subiti in occasione dell'accesso alla sede di riunione e manifestazioni e conseguente rientro).

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

	Capitali assicurati
In caso di morte,	€ 500.000,00
In caso di invalidità permanente totale	€ 600.000,00

### Persone n° 10

Premio annuo lordo/persona€

#### **Categoria 2 Sovrintendente e Dirigenti della Fondazione per i rischi professionali;**

La garanzia copre gli infortuni professionali subiti dal sovrintendente e dai dirigenti dell'ente della Contraente.

	Capitali assicurati
In caso di morte,	5 volte la retribuzione annua lorda
In caso di invalidità permanente totale	6 volte la retribuzione annua lorda

**Retribuzione annua lorda stimata: € 500.000,00**

Tasso pro mille lordo annuo sulle retribuzioni: €

#### **Categoria 3 Sovrintendente e Dirigenti della Fondazione per i rischi extra professionali;**

La garanzia copre gli infortuni extra professionali subiti dal sovrintendente e dai dirigenti dell'ente della Contraente.

	Capitali assicurati
In caso di morte,	5 volte la retribuzione annua lorda
In caso di invalidità permanente totale	6 volte la retribuzione annua lorda

**Retribuzione annua lorda stimata € 500.000,00=**

Tasso pro mille lordo annuo sulle retribuzioni: €

#### **Categoria 4 – professionisti (figuranti, mimi, comparse, etc.)**

La garanzia copre gli infortuni subiti dai professionisti e/o collaboratori esterni che la Contraente utilizza. La garanzia è limitata ai soli rischi professionali, compreso il rischio in itinere.

# TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

	Capitali assicurati
In caso di morte,	€ 100.000,00
In caso di invalidità permanente totale,	€ 150.000,00
In caso di invalidità temporanea giornaliera,	€ 50,00

**Giorni/persona stimati n° 500**

Premio giorni/persona finito €

## **Categoria 5 cassieri.**

La garanzia copre gli infortuni subiti dai cassieri dipendenti della Contraente. La garanzia è limitata ai soli rischi professionali, compreso il rischio in itinere.

	Capitali assicurati
In caso di morte,	€ 150.000,00
In caso di invalidità permanente totale,	€ 200.000,00

**Persone n° 5**

Premio annuo/persona finito€

**Persone assicurate a far data dalle ore 24,00 del 31/01/2025 salvo conguaglio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza:**

Categoria 1) n° 10 x € ..... = € .....

Categoria 2) retribuzioni € 500.000,00 x .....‰ = € .....

Categoria 3) retribuzioni € 500.000,00 x .....‰ = € .....

Categoria 4) giorni 500 x € ..... = € .....

Categoria 5) n° 5 x € ..... = € .....

**Premio lordo annuo al 31/01/2026** €

=====

=====

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

## Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

Per “ <b>assicurazione</b> ”:	il contratto di assicurazione;
Per “ <b>polizza</b> ”:	il documento che prova l'assicurazione;
Per “ <b>Contraente</b> ”:	Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Per “ <b>Assicurato</b> ”:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Per “ <b>Beneficiario</b> ”:	il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
Per “ <b>Compagnia</b> ”:	l'Impresa di assicurazione;
Per “ <b>premio</b> ”:	la somma dovuta alla Compagnia;
Per “ <b>rischio</b> ”:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Per “ <b>sinistro</b> ”:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Per “ <b>indennizzo</b> ”:	la somma dovuta al Contraente in caso di sinistro;

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo n. 1892, n.1893 e n.1894 del codice civile).

### Art. 2 - Altre assicurazioni

La Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, la Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

### Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. n. 1898 del codice civile).

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi della Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro, la Contraente o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker incaricato di cui al successivo art. 18. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

#### **Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicata almeno 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza. La Società, nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, si impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l'Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi, e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

#### **Art. 9 – Durata dell'assicurazione**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 gennaio 2025 alle ore 24,00 del 31 gennaio 2030 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso di cui alla successiva clausola.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il premio anticipato ed il premio di regolazione dovranno essere corrisposti entro i termini dell'art. 17 che segue.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico della Contraente.

#### **Art. 11- Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Norme che regolano l'assicurazione infortuni**

#### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

La presente assicurazione è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca a causa ed in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o dello svolgimento delle mansioni dichiarate dalla Contraente o, per i dirigenti (categoria 3) per i rischi extra professionali. È considerato "infortunio" l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

#### **Art. 14 - rischi esclusi**

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra-leggeri), salvo quanto disposto dall'articolo 15;
- c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) da guerre e insurrezioni;
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- j) sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

#### **Art 15 - Rischio volo**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero o per servizio velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dalla Contraente o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

Per persona:

€ 1.033.000,00 per il caso morte;

€ 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;

€ 258,50 per il caso di inabilità temporanea;

Per aeromobile, nel caso di assicurazioni di più persone:

€ 5.165.000,00 per il caso morte;

€ 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente;

€ 5.165,00 per il caso di inabilità temporanea.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore a un anno.

#### **Art. 16 - Servizio militare**

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso l'assicurazione resta sospesa limitatamente alle garanzie di inabilità temporanea e prosegue per le altre garanzie e per le rispettive indennità previste in polizza.

Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio successiva all'inizio del servizio, la Contraente ha diritto di chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

#### **Art. 17 - Limiti di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti alla Contraente.



TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

#### **Art. 18 - Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

#### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale in tutto il mondo. L'inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa o degli stati extraeuropei del mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24,00 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati.

#### **Art. 20 - Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse**

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che la Contraente ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

#### **Art. 21 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi**

La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

#### **Art. 22 - Criteri di indennizzabilità**

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'articolo 26 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **Art. 23 - Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, in parti uguali. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per l'invalidità permanente.

#### **Art.24 - Invalidità permanente**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Compagnia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella ANIA, l'indennizzo è stabilito in riferimento alla percentuale della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

#### **Art. 25 - Inabilità temporanea**

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere le sue occupazioni;
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere anche in parte alle sue occupazioni, se non diversamente indicato.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e diaria da ricovero.

#### **Art. 26 - Modalità di valutazione del danno - controversie**

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo 22 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di "Istituto di Medicina Legale", più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 27 - Assicurazione per conto altrui**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del codice civile.

#### **Art. 28 - Diritto di surrogazione**

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 29 – Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni, a partire dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Condizioni particolari**

##### **1) Infortuni compresi**

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

- l'asfissia causata da fuga di gas o di vapore;
- il soffocamento da ingestione di solidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- le intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni (quelle tetaniche) conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni animali e/o vegetali in genere, in contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole e di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- le rotture tendinee sottocutanee;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche di altre cure rese necessarie da infortunio.

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli;
- gli infortuni che, durante il viaggio aereo, derivassero da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.

## **2) Individuazione delle persone assicurate**

La Contraente è esonerata dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione delle persone assicurate si fa riferimento alla documentazione dei competenti uffici che la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

### **3) Eventi sociopolitici**

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché l'Assicurato non provi di aver preso parte attiva.

### **4) Calamità naturali**

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve.

### **5) Rischio guerra**

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

### **6) Ernie traumatiche da sforzo - ernie addominali**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, l'assicurazione è estesa limitatamente ai casi di invalidità permanente e di invalidità temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea e fino ad un massimo di trenta giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle condizioni generali di assicurazione.

### **7) Morte presunta**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo dell'Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione, sempreché non siano nel tempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione e accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli articoli n. 60 e n. 62 del codice civile.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia avrà diritto di rimborso dell'intera somma liquidata.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

#### **8) Responsabilità della Contraente**

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui alle condizioni generali di assicurazione - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest'ultima.

#### **9) Rischio in itinere**

La garanzia comprende gli infortuni sofferti dagli assicurati durante il tempo necessario a percorrere l'itinerario per via ordinaria dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

#### **10) Malattie professionali**

L'assicurazione copre i rischi di infortunio professionale nonché le malattie professionali.

Per "malattie professionali" si intendono sia le malattie previste come tali dal DPR 30.6.1965 n.1124 e sue successive modifiche, sia le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle mansioni attinenti all'attività della Contraente, ivi comprese le malattie contratte dal personale che a termini del DPR 13.03.1964 n.185 e successive eventuali integrazioni è esposto ai rischi derivanti da radiazioni.

Per la valutazione dell'invalidità permanente da infortunio si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione.

La valutazione dell'invalidità permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi anzidette, fermo restando che gli indennizzi saranno liquidati in capitale anziché in rendita.

A parziale modifica di quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione, la Società dà atto che nel caso di invalidità permanente cagionata da infortunio o da malattia professionale che determini la cessazione del rapporto di lavoro, la Società liquiderà una indennità in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta.

Il presente contratto è stipulato tra le parti indipendentemente da qualsiasi obbligo di legge vigente o futuro.

#### **11) Limiti di risarcimento**

Nel caso in cui l'infortunio colpisce contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per ciascuna partita assicurata ammonta a € 5.165.000,00=

#### **12) Deroga denuncia altre assicurazioni**

In deroga a quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione, la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.

TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

### **13) Franchigie relative all'invalidità permanente**

A parziale deroga di quanto disposto dalle condizioni di assicurazione infortuni, per tutte indistintamente le categorie la garanzia invalidità permanente opererà senza applicazione di alcuna franchigia.

### **14) Comunicazioni della Contraente**

A deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione si prende atto che le eventuali comunicazioni della Contraente possono essere trasmesse a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telefax o altro mezzo idoneo atto a comunicare la data ed il contenuto.

### **15) Modifiche e variazioni**

La Compagnia si impegna a variare automaticamente le condizioni e le somme assicurate della presente polizza in presenza di una variazione regolamentata da obblighi di legge per il Contraente.

Quest'ultimo si impegna entro 15 gg. dall'entrata in vigore della disposizione di legge regolante tale modifica, ad informare la Compagnia della variazione nonché a pagare l'eventuale differenza di premio sia in negativo che in positivo.

È facoltà della Compagnia non accettare dette variazioni recedendo dall'intero contratto con preavviso di 60 gg.; qualora il Contraente non provvederà a informare la Società entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della disposizione di legge, la variazione oggetto del decreto si intenderà non più operativa.

### **16) Termini invio denuncia**

A deroga di quanto disposto dall'art.7 delle c.g.a. si prende atto che i termini di invio della denuncia di sinistro si intendono aumentati a 30 giorni.

### **17) Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;



TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **18) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Alpha International Insurance Brokers Srl in qualità di Broker ai sensi del D.lgs. 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da Alpha International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici nella misura del 6% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Fondazione.

#### **19) Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) Sinistri denunciati;
- b) Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) Sinistri senza seguito;
- e) Sinistri respinti.



TEATRO



MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **20) Tracciabilità' dei flussi finanziari**

L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola Broker", sia alla Stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.